SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto nazionale di statistica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Istituto nazionale di astrofisica

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004.

Regolamento di organizzazione e funzionamento.

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004.

Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale.

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004.

Regolamento del personale.

04A12158

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 2004, n. **304.**

Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997

1. All'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:

«6 *(Regola 19)*. – In deroga alle altre regole, le protesi mammarie rientrano nella classe III.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le protesi mammarie immesse nel mercato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformità, quali dispositivi medici di classe III, entro un mese dalla data predetta.

2. In deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le decisioni relative alle protesi mammarie adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003, in virtù dell'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto legislativo, non possono essere prorogate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca: «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici».

— La direttiva 93/42/CEE è pubblicata in GUCE n. L 169 del 14 giugno 1993.

— L'art. 1 e l'allegato *A* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto

con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

— La direttiva 2003/12/CE è pubblicata in GUCE n. L 28 del 4 febbraio 2003.

— L'allegato IX del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca: «Criteri di classificazione.».

Nota all'art. 2:

— L'art. 11, commi 4, lettera *a)* e 12 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, così recitano:

«Art. 11 *(Valutazione della conformità)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure,

b) (Omissis).

5.-11-*bis (Omissis).*

12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e III ha validità massima di cinque anni e può essere prorogata per periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.».

04G0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004, n. **305.**

Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di I grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera *i)*;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli allegati C e D;

Vista l'Intesa del 26 maggio 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole secondarie di I grado statali e paritarie, di cui all'allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 312

ALLEGATO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA

CONOSCENZE	ABILITÀ
- Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le altre religioni - Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio - L'identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo - La preghiera al Padre nella vita di Gesù e nell'esperienza dei discepoli - La persona e la vita di Gesù nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca medievale e moderna - L'opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e la missione della Chiesa nel mondo: l'annuncio della Parola, la liturgia e la testimonianza della carità - I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di vita nuova - La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità di fratelli, edificata da carismi e ministeri	• Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell'etica delle altre religioni, in particolare dell'Ebraismo e dell'Islam • Ricostruire le tappe della storia di Israele e della prima comunità cristiana e la composizione della Bibbia • Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura • Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica • Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell'uomo, con riferimento particolare alle lettere di Paolo • Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell'Europa e del mondo • Individuare lo specifico della preghiera cristiana e le sue diverse forme • Riconoscere vari modi di interpretare la vita di Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura e nell'arte • Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei sacramenti • Individuare caratteristiche e responsabilità di ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali • Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e nell'epoca moderna • Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE TERZA

CONOSCENZE	ABILITÀ
- La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, vocazione e progetto di vita - Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo - Il cristianesimo e il pluralismo religioso - Gesù, via, verità e vita per l'umanità - Il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù e le beatitudini nella vita dei cristiani - Gesù e la Chiesa nella cultura attuale e nell'arte contemporanea - Vita e morte nella visione di fede cristiana e nelle altre religioni	• Riconoscere le dimensioni fondamentali dell'esperienza di fede di alcuni personaggi biblici, mettendoli anche a confronto con altre figure religiose • Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita • Cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione • Individuare nelle testimonianze di vita evangelica, anche attuali, scelte di libertà per un proprio progetto di vita • Descrivere l'insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali, l'affettività e la sessualità • Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi • Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana • Individuare l'originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni religiose

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo della lettera *i)*, comma 3, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) - h) (Omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».

04G0338

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2004.

Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Considerata l'opportunità di segnalare alla pubblica riconoscenza quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano attivamente partecipato all'opera di soccorso alle popolazioni colpite da gravi eventi calamitosi sia in territorio italiano che all'estero, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione e contribuendo a limitare con la propria attività i danni ed i disagi ai cittadini dei territori interessati dalle situazioni emergenziali;

Ritenuto di doversi rendere interprete dei sentimenti e dei desideri delle popolazioni colpite da calamità, le quali, giovandosi delle attività di soccorso e di assistenza poste in essere dagli operatori di protezione civile, ne hanno apprezzato il valore e l'impegno, profuso con disinteressata dedizione;

Ritenuto pertanto di istituire un'attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile, che esponga alla pubblica estimazione l'attività delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile chiamate a far fronte alle emergenze;

Ritenuto di dover definire le caratteristiche degli speciali segni di benemerenza e di disciplinarne le modalità di conferimento;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. Per tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato attività di soccorso, di assistenza e di solidarietà nelle operazioni di protezione civile in zone interessate da eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia e all'estero, è istituita una pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri, è concessa:

alla memoria;

a titolo individuale, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate dagli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto o che abbiano comunque partecipato alla gestione delle emergenze, nonché ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, abbiano contributo ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite dalle calamità;

a titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che abbiano svolto particolari attività di assistenza o solidarietà a seguito degli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di concessione

1. Gli eventi per i quali può essere concessa l'attestazione di benemerenza di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì indicate le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni direttamente coinvolte negli eventi ed incaricate di segnalare i nominativi dei soggetti meritevoli della benemerenza.

3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorità di Governo di cui al comma 1, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede anche al rilascio degli attestati ed alle modalità per la consegna.

4. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Caratteristiche dell'attestazione

1. L'attestazione di benemerenza della Protezione civile è suddivisa in tre classi: I classe, II classe e III classe.

2. Ciascuna classe è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e dalle relative insegne.

Art. 4.

Foggia delle insegne della I classe e criteri di conferimento

1. Le insegne della I classe sono costituite da:

una medaglia di metallo dorato, del diametro di mm 35, raffigurata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. La medaglia è appesa ad un nastro di seta arancione largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;

un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari);

uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;

una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari).

2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di I classe si conferisce:

alla memoria;

per atti di eccezionale rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;

per altissime, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di protezione civile;

per altissime benemerenze acquisite da enti, corpi, organizzazioni.

Art. 5.

Foggia delle insegne della II classe e criteri di conferimento

1. Le insegne della II classe sono costituite da:

una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma di metallo argentato, appesa al nastro già descritto all'art. 4;

una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto all'art. 4, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;

un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari);

uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;

una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari).

2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di II classe si conferisce:

per atti di altissima rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;

per elevate, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di Protezione civile;

per encomiabili iniziative di solidarietà e di assistenza;

per significative benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni.

Art. 6.

Foggia delle insegne della III classe e criteri di conferimento

1. Le insegne della III classe sono costituite da:

una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma in bronzo, appesa al nastro già descritto all'art. 4;

da una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto all'art. 4, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;

da un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari);

da uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza, caricato al centro da una corona tutta di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;

da una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari).

2. L'attestazione di benemerenza di III classe si conferisce:

per la partecipazione ad operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;

per particolari iniziative di solidarietà e di assistenza;

per peculiari benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni.

Art. 7.

Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza

1. Il conferimento delle attestazioni di benemerenza della Protezione civile viene segnalato:

da un apposito brevetto da applicare sul diploma;

da una fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia, su cui è inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso;

2. All'ottenimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane.

3. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane.

4. Al conferimento della quindicesina attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di II classe. Al conferimento della venticinquesima attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe.

5. Ai beneficiari a titolo individuale dell'attestazione di benemerenza è consentito l'uso delle sole insegne relative alla classe superiore conferita.

Art. 8.

Oneri

1. Gli oneri annuali connessi ai provvedimenti di concessione della benemerenza di cui al presente decreto gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data

CONFERISCE

a

Il presente diploma di benemerenza di I classe e relative insegne a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connesse alle emergenze.

Roma

Il Capo del Dipartimento della
Protezione civile

FOGGIA DELLE INSEGNE

04A12430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2004.

Assegnazione, al magistrato alle Acque di Venezia e al presidente della provincia autonoma di Bolzano, di risorse finanziarie a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto quanto rappresentato dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna, da ultimo con nota del 7 ottobre 2004, in ordine alla grave situazione di pericolo in cui versano le zone a valle della diga di Ravedis sul torrente Cellina in provincia di Pordenone a causa del mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza della diga stessa;

Vista la nota dell'8 ottobre 2004, con la quale il competente magistrato alle Acque di Venezia conferma la criticità della predetta situazione e l'indifferibile necessità di assicurare la continuità dei predetti lavori per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la nota del 12 ottobre 2004, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia auspica il finanziamento delle risorse necessarie per il completamento delle opere a salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni insediate nella pianura friulana a valle della diga di Ravedis;

Vista la nota del presidente della provincia autonoma di Bolzano del 27 settembre 2004, con la quale è stata rappresentata la necessità di provvedere alla realizzazione di urgenti e necessari lavori di sistemazione e drenaggio del versante del Monte Croce in Val Badia prospiciente il comune di Badia dove un movimento franoso ha messo in serio pericolo l'abitato circostante;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota relativa all'anno 2003 del Fondo per interventi straordinari indicato in premessa sono assegnati i seguenti contributi:

a) € 6.000.000,00 in favore del magistrato alle Acque di Venezia, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della diga di Ravedis sul torrente Cellina in comune di Montereale Valcellina in provincia di Pordenone;

b) € 2.000.000,00 in favore del presidente della provincia autonoma di Bolzano, per la messa in sicurezza del versante del Monte Croce in Val Badia nel comune di Badia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 19 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 novembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Falco Coop. carpenteria, manutenzione e facchinaggio soc. coop. a r.l.», in Falconara Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 giugno 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Falco Coop. carpenteria, manutenzione e facchinaggio soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Falconara Marittima (Ancona), (codice fiscale n. 01203470420) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco De Benedetto, nato a Caprino Veronese il 18 marzo 1956, domiciliato in Ancona, via Martiri della Resistenza n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12368

DECRETO 2 dicembre 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario liquidatore straordinario della società «Emmegi Agro Industriale S.r.l.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno, 30 luglio e 7 ottobre 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.A. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh, la S.p.a. Streglio e le S.p.a. Hit.Com e Going Tour Operator;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 6 novembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società «Emmegi Agro Industriale S.r.l.»;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società «Emmegi Agro Industriale S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12273

DECRETO 2 dicembre 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario liquidatore straordinario della società «Parmalat Malta Holding Limited» e «Parmalat Trading Limited».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno, 30 luglio e 7 ottobre 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 347/2003, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.a. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh, la S.p.a. Streglio e le S.p.a. Hit.Com e Going Tour Operator;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria delle società Parmalat Malta Holding Limited e Parmalat Trading Limited;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza delle società sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Le società «Parmalat Malta Holding Limited» e «Parmalat Trading Limited» sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12274

DECRETO 3 dicembre 2004.

Nomina del collegio commissariale della «S.r.l. CO.MART», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 10 luglio 2003 con cui il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CE.DIS.;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2004 con il quale i signori prof. Antonio De Feo, prof. Giuseppe Rochira, avv. Franco Lo Passo sono nominati commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della CE.DIS. S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la CE.DIS. S.r.l.;

Visto il decreto in data 14 ottobre 2004 con il quale il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «S.r.l. CO.MART.» ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti, decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla CE.DIS. S.r.l. (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. CO.MART»;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «CO.MART. S.r.l.» sono nominati commissari straordinari il prof. Antonio De Feo, il prof. Giuseppe Rochira, l'avv. Franco Lo Passo ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto per la CE.DIS. S.r.l. (procedura madre).

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bari;

alla camera di commercio di Bari, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12275

DECRETO 15 dicembre 2004.

Estensione all'autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di euro 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Vista l'istanza del 25 ottobre 2004 protocollo n. 997 con il quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) con sede a Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;

Vista la convenzione con il quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ha stipulato con il laboratorio EXAM BBG, organismo notificato per la direttiva 94/9/CE ATEX n. 00158 con sede a Dinnendahlst.9, 44809 Bochum (Germania), un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative al modo di protezione «d»;

Considerato che i risultati degli esami documentali per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1.

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

Allegato III - esame CE del tipo;
Allegato IV - garanzia qualità della produzione;
Allegato V - verifica su prodotto;
Allegato IX - verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

Allegato III - esame CE del tipo;
Allegato VI - conformità al tipo;
Allegato VII - garanzia qualità prodotti;
Allegato IX - verifica su unico prodotto.

Art. 2.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto ministeriale 23 marzo 2004.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A12396

DECRETO 17 dicembre 2004.

Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate;

Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia e l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Viste:

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 23 dicembre 2003, recante modalità di assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica per l'anno 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visto il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 6 agosto 2004, con il quale sono state avanzate proposte per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 6 del soprarichiamato regolamento (CE) n. 1228/2003 ed, in particolare, il paragrafo 12, al punto S1;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), e la successiva deliberazione della medesima Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/03, recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006;

Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. del 16 dicembre 2003, relativa alla fornitura del servizio di interrompibilità, con la quale si precisa che, ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, il fabbisogno del servizio di interrompibilità ammonta a 1.750 MW di interrompibilità istantanea e 1.750 MW di interrompibilità con preavviso per una durata di tre anni;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 28 luglio 2004, n. 1143, in merito al ricorso R.G. 1143/04 proposto dalla Edison S.p.a. contro il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, in merito all'assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica per l'anno 2004;

Viste le lettere inviate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a questo Ministero in data 19 novembre 2004, prot. AD/P2004000305, 26 novembre 2004, prot. GRTN/P2004023581, 2 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004024026 e 9 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004024400 con cui si comunicano rispettivamente:

a) i valori delle capacità di transito per l'anno 2005 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia sia prima che dopo l'entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione con la Svizzera San Fiorano-Robbia;

b) i dati disponibili sui consumi di energia elettrica degli Stati Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

c) la capacità da riservare per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta

presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001 e i valori provvisori della capacità di transito, per l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;

d) i valori definitivi della capacità di transito, per l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia come comunicati dal gestore della rete di trasmissione greca;

Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione del nuovo elettrodotto San Fiorano-Robbia;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 214/04, trasmessa con lettera del 13 dicembre 2004, prot. AO/R04/4699;

Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di assegnazione e garanzia delle condizioni di economicità della fornitura, le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle frontiere per il 2005 inclusa, quindi, la capacità derivante dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto di interconnessione con la Svizzera San Fiorano-Robbia e quella delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause;

Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. consentono di determinare, secondo la tabella seguente, il valore della capacità di importazione relativa alle varie frontiere, che potrà essere ridotto o aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verrà comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in funzione della capacità di importazione disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdì, sabato e domenica) e della momentanea indisponibilità di singole linee di interconnessione:

	Valori in MW inverno-giorno
Francia:	2650-x1
Svizzera:	3850-x2
Austria:	220-x3
Slovenia:	430-x4
Grecia:	100-x5
Totale:	7250-x

Considerata l'assenza di un accordo tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. i gestori delle reti di trasmissione francese, svizzero, austriaco, sloveno e greco e, di conseguenza, la necessità che il medesimo Gestore proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione sul 50% della medesima capacità disponibile sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi tra le autorità nazionali di regolazione degli Stati confinanti;

Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, anche sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso e che, al momento, sono state fornite prime indicazioni al riguardo nell'ambito dell'attività dell'ETSO (European Transmission System Operators), come risulta dalla comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. del 24 maggio 2004;

Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro normativo a livello comunitario, è necessario applicare criteri di definizione e meccanismo di regolazione delle modalità di importazione di energia elettrica che, per quanto possibile, assicurino una gradualità di evoluzione rispetto a quelli adottati negli anni precedenti;

Considerato che, dopo un periodo di prova, il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che il sistema istituito con la deliberazione n. 151/03 per remunerare il servizio di interrompibilità consente di assicurare, per il periodo 2004-2006, una disponibilità di potenza interrompibile nella misura segnalata come necessaria dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. con la citata nota del 16 dicembre 2003;

Considerato che :

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

b) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo è stata estesa a tutti i clienti finali non domestici ed è prevedibile che l'ampiezza effettiva del mercato vincolato andrà gradualmente riducendosi;

c) per l'anno 2005, le previsioni sulle necessità di fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente Unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse con nota del 26 ottobre 2004 indicano valori sostanzialmente comparabili a quelli registrati nell'anno 2004;

d) sono in corso le procedure competitive avviate dall'Acquirente Unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2005 del mercato vincolato;

e) in attesa di poter disporre di dati attendibili e significativi circa l'effettivo esercizio della qualifica di cliente idoneo, sia adeguato destinare per l'anno 2005 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacità di trasporto relativa ai citati contratti pluriennali di importazione, una quota della capacità complessivamente allocabile dalle autorità italiane pari, proporzionalmente, a quella assegnata per l'anno 2004;

f) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, in attesa della definizione di accordi con le autorità svizzere, modalità transitorie per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantità di energia stimata per l'anno 2005 e con graduale recupero anche delle quote di energia aventi titolo eventualmente non transitate negli anni precedenti, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessità del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacità di importazione rispetto alla domanda complessiva;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda, previa conclusione, secondo la prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari accordi con gli organismi di regolazione competenti degli Stati con i quali esiste un'interconnessione con il sistema elettrico nazionale, all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Ritenuto, in ordine alla citata deliberazione n. 214/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che il presente decreto:

non preclude la possibilità di importazione a beneficio del mercato vincolato e del mercato libero attraverso le quote di capacità di trasporto autonomamente allocate da operatori esteri;

indica, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che l'assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di interconnessione sia improntata alla massima economicità per gli operatori, con riferimento all'ingresso dell'energia elettrica sulla rete di interconnessione;

in mancanza di accordi tra gestori e operatori interessati, debba individuare in maniera omogenea le modalità per la ripartizione sulle frontiere interessate della capacità di trasporto necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali, destinati al mercato vincolato; dia indicazioni, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, per la successiva regolazione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'eventuale cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra zone di mercato già assegnati, e dell'eventuale cessione o acquisizione dei medesimi diritti nei casi di uscita o di rientro dei clienti dal mercato vincolato;

debba indicare con maggior dettaglio la capacità di interconnessione complessivamente assegnabile dalle autorità italiane;

Ritenuto che, per le variazioni di capacità di interconnessione, in aggiunta ai citati avvisi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., potranno anche essere emanate, con provvedimento del Ministro delle attività produttive, disposizioni integrative rispetto a quanto già disposto con il presente decreto, per tener conto della ripartizione della variazione di capacità di interconnessione per singola frontiera;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione: è l'attribuzione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnazione implicita: è l'attribuzione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto con copertura dal rischio derivante dalle differenziazioni di prezzo tra zone di mercato;

assegnatario: è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacità di trasporto in esito all'assegnazione;

Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

banda: è una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore;

capacità di trasporto: è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai clienti grossisti;

contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale: è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiera nord-ovest: è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiera nord-est: è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;

frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

GRTN: è il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

mercato elettrico: è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

punto di prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica è prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

Stato confinante: è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

zona di mercato: è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2005, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;

c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato;

b) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica vengono effettuate dal GRTN secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con i criteri della lettera *d)*;

b) diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a copertura di una quota di capacità di interconnessione proporzionale a quella assegnata per l'anno 2004, ovvero non inferiore al 26% della capacità complessivamente assegnabile dalle autorità italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1, sono destinati all'Acquirente unico S.p.a. per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato; la restante quota è destinata ai clienti del mercato libero;

c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralità degli assegnatari dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacità di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;

d) l'Autorità provvede in materia di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra zone di mercato sulla base di criteri di massima economicità, unicamente con riferimento all'ingresso di energia elettrica sulla rete di interconnessione, proporzionalità delle quantità richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché di gradualità di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;

e) ai fini della determinazione delle quantità richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera *d)*, fanno fede i consumi di energia elettrica degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo;

f) l'Autorità provvede, altresì, a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra zone di mercato già assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonché la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.

4. L'utilizzo della capacità di trasporto è determinato mediante un metodo di assegnazione implicita, sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità, adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato elettrico.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2005 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita dal GRTN, come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:

a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera, della quota parte di capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;

b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto;

c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto, nonché di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al GRTN del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4.

2. La quota di capacità assegnabile annualmente, come determinata al comma 1, è attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*:

a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a clienti grossisti, in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, per almeno l'80% delle ore annue, pena la decadenza dall'assegnazione;

b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati.

3. Il GRTN verifica mensilmente il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera *a)*, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista e ne comunica gli esiti al Ministero delle attività produttive e all'Autorità.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano capacità di trasporto, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alle relative bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata. Il GRTN verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attività produttive e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantità di energia relativa all'anno 2005 e verifica, in accordo con la società interessata, la possibilità di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 8 MW.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, è riservata al titolare dei contratti medesimi.

2. L'energia derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1 è interamente ceduta dal titolare dei contratti all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 una volta adempiuti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sul territorio nazionale.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative:

a) alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto;

b) alla realizzazione e collaudo della nuova linea San Fiorano-Robbia di interconnessione con la Svizzera.

2. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12634

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 12 luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12277

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 21 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12278

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo dominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 21 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12279

DECRETO 6 dicembre 2004.

Delega al direttore dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5 del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera, con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792 del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4565 dell'11 novembre 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° dicembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Giuseppe Pica, coordinatore agrario;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti in vista dell'accentramento dei medesimi presso l'Amministrazione centrale, di fissare un limite temporale al potere sanzionatorio delegato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Pica è delegato, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 novembre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A12276

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIRETTIVA 20 aprile 2004.

Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Direttiva n. 9).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto ed atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

Vista la lettera *d)* dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto in particolare l'art. 106 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che demanda ad uno o più codici di deontologia e buona condotta l'individuazione dei presupposti, delle garanzie e delle modalità dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visto in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che, per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume il valore di atto di indirizzo;

Delibera
la direttiva n. 9:

Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale

Art. 1.

Finalità

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalità di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.

2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale è finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonché dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende per:

«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

«dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

«titolare» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

«responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

«incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

«comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:

«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

«unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

«rilevazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);

«elaborazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;

«studio progettuale», attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica;

«enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale», rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 3.

Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessità connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi:

a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche;

b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale.

2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.

Art. 4.

Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente

1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attività istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi:

a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da più soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati;

b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art. 19 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.

Art. 5.

Comunicazione dei dati identificativi

1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unità statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, è consentita:

a) per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti;

b) per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiari che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità esplicitate nella richiesta.

Art. 6.

Comunicazione di dati sensibili e giudiziari

1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari:

a) per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;

b) per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalità istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato al sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003. Gli esiti della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati nella motivazione della richiesta.

2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta.

Art. 7.

Verfica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera *a)*, e 6, comma 1, lettera *a)*, l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformità della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale.

2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera *b)*, l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione.

3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformità della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di

legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, richiamato dal soggetto richiedente.

4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti può chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 8.

Informativa

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 l'eventualità di successivi trattamenti per fini statistici nell'ambito del Sistan, l'ente o ufficio destinatario della richiesta fornisce all'interessato una specifica informativa integrativa.

2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento è compreso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di idonee forme di pubblicità, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta.

3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.

Art. 9.

Modalità per la richiesta dei dati

1. La richiesta di dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 deve essere debitamente sottoscritta:

a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile della predetta struttura e dal responsabile dell'ufficio di statistica, ciascuno in qualità di responsabile del trattamento per le fasi di rispettiva competenza;

b) per l'Istat e gli enti ed organismi di cui alla lettera *h)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 322/1989, dal titolare o, se nominato, dal responsabile del trattamento che si intende avviare.

2. La richiesta di dati deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva (Mod. SISTAN), e contenere indicazioni dettagliate in ordine alle motivazioni, alle finalità perseguite e alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle finalità dichiarate, nonché, qualora siano richiesti anche dati identificativi, la stretta necessità dei medesimi.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le modalità per la richiesta di dati per trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale possono essere specificate dal titolare con apposite lettere o circolari.

4. Il richiedente fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti che gli vengano eventualmente richiesti.

Art. 10.

Modalità per la fornitura dei dati

1. I dati di cui alla presente direttiva sono comunicati all'ente o ufficio di statistica richiedente soltanto dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 11.

2. All'atto della comunicazione, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, alle nomenclature, alle classificazioni e alle metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione. Deve inoltre essere espressamente richiamata la responsabilità di chi riceve i dati in ordine alla protezione degli stessi in tutte le fasi del trattamento, con particolare riguardo alla necessità di adottare le metodologie e gli strumenti idonei ad assicurare la non identificabilità delle unità statistiche nel rilascio dell'informazione statistica. Resta ferma la possibilità di richiedere all'Istat il necessario supporto statistico-metodologico ai fini della valutazione del rischio di identificazione.

3. L'onere per la fornitura dei dati è carico del richiedente.

Art. 11.

Validazione dei dati

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorché abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilità ed adeguatezza. Tale eventualità è espressamete menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. La presente direttiva abroga la direttiva del COMSTAT n. 3 del 15 ottobre 1991 ed ha valore di atto di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale diversi da quelli costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989.

Roma, 20 aprile 2004

Il presidente: BIGGERI

Mod. SISTAN

Fac-simile

N.B. Nella compilazione, attenersi alle indicazioni riportate in corsivo

Ente di informazione statistica o
Ufficio di statistica richiedente…………………………….

A…………*(Ente di informazione statistica o Ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta)*

OGGETTO: Comunicazione di dati personali (art. 8 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*; Direttiva n. 9/Comstat del 20 aprile 2004).

Ai sensi della normativa in oggetto, si richiede la comunicazione dei dati personali……… *(specificare se privi o comprensivi)* dei dati identificativi, di seguito indicati.

Sezione I – NATURA DEI DATI RICHIESTI	
1 ☐	Dati personali raccolti da codesto………. *(ente/ufficio)*, per finalità statistiche, con la rilevazione …………………………………………………………… *(Se compresa nel Programma statistico nazionale, riportare codice e denominazione del progetto e triennio di riferimento del Programma)*
2 ☐	Dati personali relativi a codesto………….. *(ente/amministrazione di appartenenza)*
3 ☐	Dati personali detenuti da codesto……. *(ente/amministrazione di appartenenza)* in ragione della propria attività istituzionale

Sezione II – OGGETTO DELLA RICHIESTA
Dati richiesti
……………………………………………………………………………… *(specificare anche il periodo cui si riferiscono i dati, la/le unità di analisi, le variabili e l'ambito territoriale di interesse)*
Formato e modalità di trasmissione dei dati
………………………………………………………………………………………

Sezione III – FINALITA' DELLA RICHIESTA *(indicare una sola finalità)*	
1 ☐	Esecuzione del seguente trattamento compreso nel Programma statistico nazionale: *(riportare codice e denominazione del trattamento e triennio di riferimento del Programma)* ....
2 ☐	Esecuzione, per esigenze conoscitive.......................................*(specificare se direttamente connesse all'attività istituzionale del richiedente o concernenti l'ambito territoriale del richiedente)* del seguente trattamento statistico... *(Allegare una sintetica descrizione del progetto)* *(Se nella Sezione I è stata indicata l'opzione numero 2 o 3 specificare la legge o il regolamento in base al quale la richiesta è avanzata. In mancanza, i dati saranno comunicati nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dall'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003)* ....

Il sottoscritto*..., consapevole delle responsabilità previste dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, libera codesto...................... *(ente/ufficio)* da ogni responsabilità connessa al trattamento dei dati oggetto della presente richiesta e

- comunica che titolare del trattamento è..........................;

- dichiara:

  - che i dati saranno trattati nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* e della direttiva n. 9/Comstat del 20 aprile 2004;

  - che i dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate nel presente modello e non saranno comunicati a soggetti terzi (*nel caso che il richiedente sia un ufficio di statistica specificare che rientrano tra i soggetti terzi anche gli altri uffici dell'ente/amministrazione di appartenenza*) e saranno diffusi soltanto in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, secondo quanto disposto all'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e agli artt. 3 e 4 del *Codice di deontologia e di buona condotta***;

  - di adottare le misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 idonee ad impedire accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della richiesta, nonché a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;

  - *(se nella Sezione III è stata indicata l'opzione numero 2)* che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'....... *(ente/amministrazione di appartenenza)* e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici perseguiti;

- *(se nella Sezione III è stata indicata l'opzione numero 2 e la richiesta riguarda anche i dati identificativi)* che non è possibile raggiungere il medesimo risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari rispetto agli scopi perseguiti;
- *(se nella Sezione I è stata indicata l'opzione numero 2 o 3 e la richiesta riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari)* che il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari che si intende avviare è autorizzato da espressa disposizione di legge o, in mancanza, che i dati sensibili e/o giudiziari richiesti e le operazioni che con essi si intendono eseguire sono stati identificati e resi pubblici dall'....... *(ente o amministrazione richiedente)* con atto di natura regolamentare adottato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del d.lgs. n. 196/2003;
- *(se la richiesta proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato e riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari)* che i dati saranno trattati anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del *Codice di deontologia e di buona condotta*;

- si impegna:
  - a rendere agli interessati idonea informativa con le modalità previste dall'art. 6 del *Codice di deontologia e di buona condotta* e dall'art. 8 della direttiva n. 9/Comstat del 20 aprile 2004;
  - a rimborsare le spese sostenute per l'approntamento dei supporti;
  - a fornire tutti gli ulteriori chiarimenti eventualmente richiesti.

Data, ...

....
(firma del Dirigente l'Ufficio di statistica richiedente) *

Allegati:

- sintetica descrizione del progetto *(solo se nella Sezione III è indicata l'opzione numero 2)*

---

* *La richiesta deve essere sottoscritta:*
  - *a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta anche dal responsabile della predetta struttura;*
  - *b) per l'Istat e gli enti di organismi di cui alla lettera h) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 322/1989, dal titolare o, se nominato, dal responsabile del trattamento che si intende avviare.*

** *Ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 9/Comstat del 20 aprile 2004, è possibile richiedere all'Istat il supporto statistico-metodologico per la valutazione del rischio di identificazione delle unità statistiche.*

04A12397

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° dicembre 2004.

Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 417/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 30 novembre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 1° dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la propria delibera n. 17/98 «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215 recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» ed, in particolare, l'art. 7, comma 5, che stabilisce che «(...) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne»;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 425/01/CONS, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie» così come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;

Vista la propria delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, recante «Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema»;

Udita la relazione dei commissari dott.ssa Manacorda e prof. Traversa, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi

1. L'Autorità adotta il Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato «*A*» alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

Unità per il conflitto di interessi

1. Ai fini dell'avvio delle attività relative alla risoluzione dei conflitti di interessi di cui all'allegato *A* è istituita un'apposita Unità denominata «Unità per il conflitto di interessi» che fa capo al Segretario generale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 1° dicembre 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 417/04/CONS)

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

TITOLO I

Capo I

Art. 1.

Ambito di applicazione e accertamento

1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni accerta i comportamenti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, che sostanziano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, l'Autorità valuta ogni condotta, posta in essere dalle imprese di cui al comma 1, che, in violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, specie avuto riguardo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione, fornisce un sostegno privilegiato, anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo.

TITOLO II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROCEDURE

Capo I

Art. 2.

Dichiarazioni sulle incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, che riguardano i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, devono esser comunicate dai titolari delle cariche di governo all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione della carica mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 215/2004.

Art. 3.

Dichiarazioni sui dati patrimoniali

1. Entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle incompatibilità di cui all'art. 2, il titolare di cariche di governo trasmette i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie, attinenti ai settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica; rientrano nell'obbligo di comunicazione anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. La comunicazione va effettuata mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Ogni variazione dei dati patrimoniali forniti dal titolare delle cariche di governo nonché dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado va comunicata entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata mediante i medesimi modelli indicati ai commi 2 e 3.

4. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese entro novanta giorni dalla data in cui hanno effetto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 215/2004.

Art. 4.

Dichiarazioni non rese, non veritiere o incomplete

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 non siano state rese all'Autorità ovvero risultino non veritiere o incomplete, il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al titolare della carica di governo specifica richiesta di integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato alla specifica richiesta di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'Autorità, in caso di mancata ottemperanza alla specifica richiesta di cui al comma 1, dà comunicazione documentata delle irregolarità all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati..

CAPO II

Procedure

Art. 5.

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita le proprie competenze in materia di conflitti di interessi:

a) d'ufficio;

b) su denuncia.

2. Chiunque intende denunciare presunte violazioni alla normativa in materia di conflitto di interessi può inviare la relativa segnalazione all'Unità per il conflitto di interessi a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax.

3. Le segnalazioni di cui al precedente comma devono contenere:

a) i dati necessari ai fini dell'identificazione dell'impresa responsabile della presunta violazione;

b) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta violazione;

c) una dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la violazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 o alla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.

La segnalazione può anche essere effettuata mediante il modello disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

4. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dichiara l'improcedibilità delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che indicano fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione dell'impresa che si sia resa responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che non risultano chiaramente riconducibili alle disposizioni normative in merito alle quali l'Autorità esercita le proprie funzioni di vigilanza.

5. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi informa mensilmente il Consiglio in merito alle segnalazioni pervenute e all'attività svolta.

Art. 6.

Avvio del procedimento

1. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi comunica l'avvio del procedimento all'impresa di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per la presentazione di memorie, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo art. 12 è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di centoventi giorni l'Unità per il conflitto di interessi conclude l'attività istruttoria e trasmette gli atti di cui al successivo art. 11, comma 1, al Consiglio per l'adozione del provvedimento.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui, nel corso del procedimento, sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8.

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o elementi di valutazione, il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dispone consulenze tecniche ovvero chiede ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 7, che in ogni caso non può superare i sessanta giorni per ciascun approfondimento istruttorio, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al consulente tecnico alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 9.

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni.

Art. 10.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 11.

Conclusione dell'istruttoria

1. Il Responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al Consiglio la proposta di provvedimento di cui al successivo art. 12, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta dell'Unità, adotta il provvedimento di cui al successivo art. 12 ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti all'Unità per il conflitto di interessi, specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 12.

Provvedimenti sanzionatori

1. L'Autorità accerta la violazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 da parte dell'impresa nei cui confronti si è proceduto, indicando i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo, diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a disporre, ove possibile, le necessarie misure correttive. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per ogni altra ipotesi è applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 in materia di inottemperanza ad ordini o diffide dell'Autorità. Le sanzioni previste dalle leggi n. 223/1990, n. 249/1997, n. 28/2000, nonché dalla legge n. 112/2004, ove applicabili, sono aumentate fino ad un terzo in relazione alla gravità della violazione.

Art. 13.

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Unità per il conflitto di interessi provvede a notificare i provvedimenti adottati dal Consiglio, ai sensi del precedente art. 12, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 14.

Pubblicazione

1. L'Autorità riferisce al Parlamento, con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sui provvedimenti adottati in seguito agli accertamenti di cui all'art. 1 o sulle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 12.

2. Nella segnalazione di cui al comma 1 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le conseguenze della situazione di privilegio, le misure correttive che si è intimato di porre in essere e le eventuali sanzioni inflitte.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, l'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi nei settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica.

4. I provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di conflitto di interessi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

04A12185

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 16 novembre 2004.

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Deliberazione n. 8).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera *e)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 117 del codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonché riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

Visto il provvedimento generale del Garante adottato il 31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il quale, nelle more dell'adozione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sono state nel frattempo prescritte, ai soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione di rischi creditizi, nonché alle banche e società finanziarie che vi accedono, alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo trattamento ai principi in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti privati, associazioni di categoria ed associazioni di consumatori hanno manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004;

Constatata la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta;

Considerato che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli operativi che rendono necessario indicare modalità di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare da tutti i soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo effettivo ed uniforme;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Rilevato altresì che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive, al quale potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o integrazioni con esso compatibili, unicamente previo assenso di questa Autorità, salvi eventuali adattamenti meramente formali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'allegato *a)* al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell'allegato *a)* al Codice;

b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 novembre 2004

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

Preambolo

I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1) il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;

2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;

3) la sottoscrizione del presente codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli articoli 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003);

4) tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;

5) gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresì, le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceità;

6) il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (articoli 13, 53, comma 1, lettera *b)*, 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lettera *b)*, 106, 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995 - circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272).

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi fini, si intende inoltre per:

a) «richiesta/rapporto di credito»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);

b) «regolarizzazione degli inadempimenti»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati;

c) «sistema di informazioni creditizie»: ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema può contenere, in particolare:

1) informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;

2) informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;

d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie e che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione;

e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che esercitano attività di recupero crediti, il partecipante può essere:

1) una banca;

2) un intermediario finanziario;

3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

f) «consumatore»: la persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

g) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalità di cui al presente codice;

h) «tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring»: le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di

metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti.

Art. 2.

Finalità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie è effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

2. Non può essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi.

Art. 3.

Requisiti e categorie dei dati

1. Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale.

2. Il trattamento non può riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino alla regolarizzazione degli inadempimenti, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6.

3. Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema di informazioni creditizie possono essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente disponibile su un proprio sito della rete di comunicazione, nonché comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta:

a) dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA;

b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalità di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;

c) dati di tipo contabile relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;

d) dati relativi ad attività di recupero del credito o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

4. Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati in un sistema di informazioni creditizie e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione oggettiva e corretta degli stessi dati, nonché delle vicende del rapporto di credito segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri è accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite dal gestore, osservate dai partecipanti e rese agevolmente disponibili da entrambi, anche a richiesta degli interessati.

5. Nel sistema di informazioni creditizie sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili al gestore o agli interessati e non anche intermediari partecipanti.

Art. 4.

Modalità di raccolta e registrazione dei dati

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.

2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.

3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.

4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.

5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante.

6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;

b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

1) qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;

2) negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.

7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.

Art. 5.

Informativa

1. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie.

2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:

a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;

b) categorie di partecipanti che vi accedono;

c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;

d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;

e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

3. L'informativa di cui al comma 2 è fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato alla deliberazione che verifica la

conformità del presente codice e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.

4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonché su uno o più siti Internet e a richiesta degli interessati.

5. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa più dettagliata attraverso modalità ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche mediante strumenti telematici.

6. Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lettera *d)*, e 10, comma 1, lettera *c)*.

Art. 6.

Conservazione e aggiornamento dei dati

1. I dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un sistema di informazioni creditizie per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime. Se la richiesta di credito non è accolta o è oggetto di rinuncia il partecipante ne dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'art. 4, comma 8. In tal caso, i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è stata accolta possono essere conservati nel sistema non oltre trenta giorni dalla data del loro aggiornamento.

2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.

5. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.

6. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera *d)* del Codice), le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati. In tal caso, le informazioni creditizie di tipo positivo sono eliminate dal sistema allo scadere del termine previsto dal comma 5 per la conservazione delle informazioni di tipo negativo registrate nel sistema in riferimento agli altri rapporti di credito con l'interessato.

7. Qualora il consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo, nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'art. 4, comma 8. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata comunicata direttamente dall'interessato, il gestore registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni dall'aggiornamento o dalla comunicazione.

8. Prima dell'eliminazione dei dati dal sistema di informazioni creditizie nei termini indicati ai precedenti commi, il gestore può trasporre i dati su altro supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario, esclusivamente in relazione ad esigenze di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché della loro eventuale elaborazione statistica in forma anonima.

9. Le disposizioni del presente art. non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito.

Art. 7.

Utilizzazione dei dati

1. Il partecipante può accedere al sistema di informazioni creditizie anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, riguardanti esclusivamente:

a) consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;

b) soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano già parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;

c) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli di cui alla lettera *b)*, in particolare in quanto obbligati in solido o appartenenti a gruppi di imprese, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio dei soggetti di cui alla stessa lettera *b)*.

2. Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante e dal gestore solo da un numero limitato, rispetto all'intera organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati del trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalità indicate nell'art. 2, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi. Nei soli limiti e con le medesime modalità appena indicate, il sistema è accessibile anche da banche ed intermediari finanziari appartenenti al gruppo bancario del partecipante all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto di credito con l'interessato o comunque per l'assunzione del relativo rischio.

3. I partecipanti accedono al sistema di informazioni creditizie attraverso le modalità e gli strumenti anche telematici individuati per iscritto con il gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati personali relativi a richieste/rapporti di credito registrati in un sistema di informazioni creditizie sono consultabili con modalità di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o più livelli di consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati concernenti richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il partecipante.

4. Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia,

oppure da parte di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 8.

Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati

1. In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalità stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate.

2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove possibile, il codice fiscale e/o la partita IVA, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni creditizie.

3. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, può trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.

4. Il partecipante, al quale è rivolta una richiesta con cui è esercitato taluno dei diritti di cui all'art. 7 del Codice relativamente alle informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'art. 4, comma 5. Se la richiesta è rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.

5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni previsto dal codice ed indica un altro termine per la risposta, che non può essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:

a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;

b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche.

6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito.

Art. 9.

Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring

1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie siano trattati anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegati per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;

b) i dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito e, comunque, non sono conservati nel sistema di informazioni creditizie ai sensi dell'art. 6 del presente codice, né resi accessibili agli altri partecipanti;

c) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche;

d) quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua richiesta, gli fornisce tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione.

Art. 10.

Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche

1. Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie, direttamente o per il tramite di società collegate o controllate, effettua in ogni forma di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere ai dati provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, nonché le disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del Codice, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema;

b) nel caso di accesso del partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema di informazioni creditizie, sia in una delle banche di dati di cui alla lettera *a)*, il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilità dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilità di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell'accesso;

c) quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lettera *a)* e, su sua richiesta, specifica la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi.

Art. 11.

Misure di sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie hanno carattere riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal Codice e nei precedenti articoli.

2. Le persone fisiche che, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o dai partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalità diverse o incompatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente codice o comunque non consentite.

3. Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. Il gestore adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni creditizie, nonché il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.

5. In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo.

Art. 12.

Misure sanzionatorie

1. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, i gestori e i partecipanti prevedono d'intesa tra di loro, anche per il tramite delle associazioni che sottoscrivono il presente codice, idonei meccanismi per l'applicazione, in particolare da parte delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice o dell'organismo di cui all'art. 13, comma 7, previa informativa al Garante, di misure sanzionatorie graduate a seconda della gravità della violazione. Le misure comprendono il richiamo formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie e, nei casi più gravi, anche la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente codice di deontologia e di buona condotta sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il gestore del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto, istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1999, n. 158), nonché i relativi partecipanti, adottano le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5 e 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, ad integrazione di quanto previsto nel punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272).

3. I partecipanti forniscono entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 1, nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, le informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente codice eventualmente non comprese nelle informative precedentemente rese agli interessati i cui dati personali risultino già registrati in un sistema di informazioni creditizie.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, i gestori riducono entro il 30 giugno 2005, ad un termine non superiore a trentasei mesi, i tempi di conservazione dei dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo. Entro il 31 dicembre 2005 l'organismo di cui al comma 7 valuta, con atto motivato, se l'esperienza maturata e l'incidenza delle misure previste dal presente codice sui diritti degli interessati, tenuto anche conto dell'efficienza dei sistemi di informazioni creditizie, giustifichino il mantenimento del predetto termine di trentasei mesi. Il medesimo termine si intende mantenuto qualora il Garante, su richiesta del predetto organismo o di propria iniziativa, non disponga diversamente. Entro il 31 gennaio 2006 il Garante dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del proprio provvedimento o di un avviso indicante il termine da osservare.

5. Al fine di consentire il controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del presente codice, ogni gestore comunica al Garante, non oltre due mesi dal termine di cui al comma 1 e secondo le modalità indicate da quest'ultimo:

a) oltre ai propri estremi identificativi e recapiti, una descrizione generale delle modalità di funzionamento del sistema di informazioni creditizie e di accesso da parte dei partecipanti, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure, anche tecniche ed organizzative, adottate per l'applicazione del presente codice;

b) in relazione alle parti aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali e di applicazione del presente codice, i modelli di contratti, accordi, convenzioni, regolamenti o istruzioni che disciplinano le modalità di partecipazione ed accesso dei partecipanti al sistema di informazioni creditizie, nonché la documentazione circa le misure adottate in tema di sicurezza, riservatezza e segretezza dei dati;

c) i documenti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 4 e 5, e di cui al successivo comma 7.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono inviate al Garante, anche successivamente al predetto termine, da qualsiasi titolare che, in qualità di gestore di un sistema di informazioni creditizie, intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto all'ambito di applicazione del presente codice. I gestori trasmettono al Garante eventuali variazioni delle comunicazioni e dei documenti precedentemente inviati, non oltre la fine dell'anno in cui sono avvenute le variazioni.

7. Il gestore effettua verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, sulla liceità e correttezza del trattamento, controllando l'esattezza e completezza dei dati riferiti ad un congruo numero di richieste/rapporti di credito, estratti a campione. Il controllo è eseguito da un organismo composto da almeno un rappresentante del gestore, un rappresentante dei partecipanti designato a rotazione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. Il verbale dei controlli è trasmesso al Garante.

8. Allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice e fermi restando i poteri previsti dal Codice in materia di accertamenti e controlli, il Garante può concordare con il gestore l'esecuzione di altre verifiche periodiche presso i luoghi ove si svolge il trattamento dei dati personali, con eventuali accessi, anche a campione, al sistema di informazioni creditizie. Il Garante può eseguire analoghi controlli concordati sugli accessi effettuati da parte dei partecipanti.

9. Le associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice e i gestori avviano forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori e con il Garante, al fine di individuare sia soluzioni operative per il rispetto del presente codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente codice.

10. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice, promuove il periodico riesame e l'eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novità normative.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI (ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)

Sottoscritto da:

AISReC - Associazione italiana delle società di referenza creditizia;

ABI - Associazione bancaria italiana;

FEDERCASSE - Federazione italiana delle banche di credito cooperativo;

ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare;

ASSILEA - Associazione italiana leasing;

CTC - Consorzio per la tutela del credito;

ADICONSUM - Associazione difesa consumatori e ambiente;

ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori;

ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari assicurativi e postali;

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e di consumatori;

FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale consumatori e utenti.

Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali
art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso[1]. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito ....inoltrandolo alla nostra società:

Banca.......	Recapiti utili (indirizzo, telefono, fax, e-mail)

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni *(dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso)* ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (*Gazzetta Ufficiale* ...novembre 2004, n. ....; sito web *www*.........................). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto *(andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).*

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno... [INDICARE IN SINTESI].

I Suoi dati sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto

[1] *Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.*

delle seguenti principali tipologie di fattori:...................... Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1) ESTREMI IDENTIFICATIVI: ...(*denominazione, sede, recapiti anche telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n*)/PARTECIPANTI: ...(*indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie, società di leasing*...)/TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ...(*evidenziare specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia*)/USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI *CREDIT SCORING*: SI-NO/ALTRO:...

2) ESTREMI IDENTIFICATIVI: ...(*denominazione, sede, recapiti anche telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n*)/PARTECIPANTI: ...(*indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie, società di leasing*...)/TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ...(*evidenziare specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia*)/USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI *CREDIT SCORING*: SI-NO/ALTRO:...

3) ......

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società [INDICARE L'UNITA' O PERSONA RESPONSABILE PER IL RISCONTRO ALLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE], oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta *(art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).*

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	***6 mesi****, qualora l'istruttoria lo richieda, o* ***1 mese*** *in caso di* ***rifiuto*** *della richiesta o* ***rinuncia*** *alla stessa*
morosità di due rate o di due mesi *poi* ***sanate***	***12 mesi*** *dalla regolarizzazione*
ritardi superiori sanati *anche su transazione*	***24 mesi*** *dalla regolarizzazione*
eventi negativi *(ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)* ***non sanati***	***36 mesi*** *dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)*
rapporti *che si sono svolti* ***positivamente*** *(senza ritardi o altri eventi negativi)*	***36 mesi*** *in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di* ***36 mesi*** *dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www.....)*

04A12333

DELIBERAZIONE 16 novembre 2004.

Bilanciamento di interessi. (Deliberazione n. 9).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il provvedimento adottato in data odierna da questa Autorità con il quale il Garante ha verificato la conformità alle leggi e ai regolamenti ed ha disposto la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto in tema di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati per la concessione di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti (articolo 20, comma 2, lettera *e)*, decreto legislativo n. 467/2001; articolo 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visti i precedenti provvedimenti adottati al riguardo dal Garante il 10 aprile 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2002, n. 106) e il 31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) e ritenuta la necessità che questa Autorità, anche in relazione agli elementi acquisiti durante i lavori propedeutici alla sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, indichi in materia modalità di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni del Codice sui presupposti di liceità del trattamento;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Premesso:

1. Sistemi di informazioni creditizie.

I sistemi informativi gestiti da soggetti privati ai fini della concessione di crediti al consumo o della valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti non sono attualmente oggetto di specifica normativa, a differenza di quanto avviene per:

a) servizi o sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi, prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con deliberazioni del Cicr, regolati da istruzioni della Banca d'Italia e sottoposti alla relativa vigilanza;

b) altri registri, banche di dati e archivi pubblici conoscibili da chiunque, utilizzati anche ai fini della concessione di crediti e disciplinati con specifiche normative (es.: registro informatico dei protesti, conservatorie dei registri immobiliari, ecc.).

In Italia, i sistemi informativi gestiti da privati si sono sviluppati prima dell'introduzione della normativa sulla protezione dei dati personali, in assenza di regole e di criteri comuni ed in forme diverse. Ciò, è avvenuto nell'ambito di associazioni o consorzi di operatori finanziari o di attività o servizi a pagamento svolti su iniziativa di società specializzate, in genere sulla base di accordi o contratti tra i gestori dei sistemi e i privati che vi partecipano.

Tali sistemi sono utilizzati da operatori del settore creditizio e finanziario -banche ed intermediari finanziari come, ad esempio, le società finanziarie e di leasing finanziario - per condividere e scambiare informazioni su finanziamenti anche di contenuto importo e su pagamenti ratei. I fini perseguiti sono quelli di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in relazione anche alla necessità di accrescere la stabilità del sistema bancario e finanziario e all'esigenza rappresentata nel settore volta a sviluppare le attività produttive attraverso il sostegno della domanda di beni di consumo e di servizi (con particolare riferimento a contesti come quello del credito al consumo, presi in considerazione solo indirettamente o parzialmente nell'ambito delle «centrali rischi» di natura pubblica disciplinate, come detto, a livello normativo).

I sistemi privati in esame, già correntemente denominati come «centrali rischi» private, sono stati ora disciplinati dal previsto codice di deontologia e di buona condotta che li ha anche definiti come «sistemi di informazioni creditizie».

2. Consenso ed altri presupposti di liceità del trattamento

Con riferimento al trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi allo svolgimento «positivo» dei rapporti di credito, i soggetti privati che gestiscono i predetti sistemi informativi devono acquisire, per l'eventuale tramite degli organismi partecipanti, il consenso libero ed informato degli interessati, espresso specificamente in rapporto ai vari trattamenti, in conformità a quanto stabilito dal Codice (articolo 23) e dal predetto codice di deontologia e buona condotta.

Nel quadro di un elevato livello di garanzie per gli interessati (articolo 2 del Codice), va garantito agli stessi il diritto di decidere consapevolmente se i propri dati possano essere registrati nei predetti sistemi informativi (allo scopo, ad esempio, di rendere più agevole il rilascio di futuri finanziamenti), senza condizionamenti anche di fatto o timori che tale determinazione si ripercuota negativamente sui propri rapporti, attuali o futuri, con gli operatori finanziari.

In alternativa al consenso, il titolare del trattamento di dati effettuato ai fini della concessione di credito al consumo, della valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti, può già ora avvalersi, in alcuni casi, di altri presupposti di liceità previsti dal Codice. Ciò, quando il medesimo trattamento:

a) è necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (ad esempio, per istruire una richiesta di finanziamento rivolta alla banca o alla società finanziaria: articolo 24, comma 1, lettera *b)*, del Codice);

b) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti, rispettando i limiti richiamati dal Codice (articolo 24, comma 1, lettera *d)*);

c) è necessario per finalità di difesa giudiziaria e per il tempo a ciò strettamente necessario, nonché in relazione a richieste degli interessati o di competenti autorità pubbliche, nei casi previsti dalla legge (articolo 24, comma 1, lettere *a)* e *f)*);

d) riguarda dati anonimi trattati per finalità statistiche, per i quali il Codice non è applicabile.

Tali presupposti sono utilizzabili dagli operatori entro i predetti ambiti limitati. Risulta quindi necessario verificare se, in vista della prossima applicazione del codice di deontologia e di buona condotta, il trattamento di determinati dati personali relativi a ritardati o mancati pagamenti effettuati nell'ambito dei predetti sistemi informativi privati possa essere basato su un ulteriore presupposto di liceità, utilizzabile anch'esso dagli operatori in alternativa al consenso libero, espresso e documentato degli interessati (articolo 23 del Codice).

Un'idonea alternativa al consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi, che il Codice ha confermato nel nostro ordinamento apportandovi un'opportuna integrazione sulla base dell'esperienza (articolo 24, comma 1, lettera *g)*).

Il presente provvedimento intende dare attuazione a tale istituto, individuando, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 11 del Codice, i casi in cui il trattamento di alcuni dati personali relativi ai predetti rapporti di credito potrà avvenire, nell'ambito dei già menzionati sistemi informativi, anche senza il consenso degli interessati, al solo fine di perseguire i legittimi interessi del titolare o dei terzi destinatari dei dati e con le modalità stabilite dal presente provvedimento e dal predetto codice di deontologia e di buona condotta.

3. Diritti delle persone e legittimi interessi del settore creditizio e finanziario.

Nel procedere a tale attuazione, va rilevato che i complessi trattamenti di dati personali effettuati negli ambiti sopra descritti presentano alcuni rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, potendo spiegare effetti negativi per la vita privata, per il legittimo accesso all'acquisto di beni e alla fruizione di servizi, nonché, più in generale, per la dignità e la reputazione, per le loro relazioni sociali o professionali e per l'iniziativa privata.

Considerato il rilevante impatto che i sistemi privati di informazioni creditizie spiega nei rapporti produttivi e commerciali attraverso le valutazioni effettuate per la concessione di crediti al consumo o nella valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti, occorre evitare duplicazioni e sovrapposizioni di basi informative e la proliferazione di banche di dati plurisettoriali, centralizzate o interconnesse, con un eccesso di informazioni rivolte a vari scopi, che riguardano un numero elevato di persone e che possono risultare particolarmente invasive a causa dei diversi incroci di dati possibili.

Per altro verso, va constatato che l'acquisizione e lo scambio di informazioni significative relative a ritardati o mancati pagamenti di crediti al consumo, anche attraverso sistemi informativi gestiti da privati, possono risultare rilevanti per la corretta valutazione del merito creditizio e della situazione finanziaria dei richiedenti da parte di banche, società finanziarie e altri intermediari (tenuti ad assicurare una sana e prudente gestione dei finanziamenti) o per contenere eccessivi indebitamenti degli interessati e sovraesposizioni rispetto ai redditi dei debitori, nonché per prevenire artifizi e raggiri.

4. Bilanciamento degli interessi in caso di trattamento di dati relativi ad informazioni di tipo negativo

Una conoscenza più agevole delle informazioni appena indicate può risultare quindi particolarmente utile per le valutazioni che gli operatori del settore effettuano per concedere crediti o finanziamenti. Resta ferma la necessità che i dati siano trattati nei predetti sistemi solo per i periodi specificati nel citato codice di deontologia e di buona condotta, tenendo conto di vari fattori (evoluzione del settore; funzioni dei menzionati sistemi informativi; corrispondenti tempi di conservazione previsti per altre rilevazioni di rischi creditizi disciplinate e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia; termini attualmente previsti per conservare i dati riferiti a comportamenti debitori, registrati presso diversi archivi pubblici per finalità diverse da quelle proprie del rischio creditizio, termini di cui è prevista a breve l'armonizzazione in attuazione dell'articolo 119 del Codice).

In base ai richiamati principi di pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati, e tenuto conto del nuovo quadro di regole e garanzie introdotto dal codice di deontologia e buona condotta, il Garante ritiene di poter individuare come necessari per perseguire i legit-

timi interessi dei titolari del trattamento effettuato nell'ambito dei menzionati sistemi informativi, i trattamenti di dati personali relativi a:

a) ritardi nel pagamento di un credito, dati che possono essere conservati nei predetti sistemi, in caso di ritardi pari a due rate o mesi, per dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla loro regolarizzazione e, in caso di ritardi di entità superiore, per ventiquattro mesi dalla data medesima;

b) rapporti di credito per i quali si sono verificati ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati, dati che possono essere conservati nei predetti sistemi per non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto. In quest'ultimo caso, tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (articolo 11, comma 1, lettera *d)*, del Codice), possono essere conservati ulteriormente anche i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo eventualmente presenti nel sistema informativo, anche se riferiti ad altri rapporti di credito riguardanti il medesimo interessato.

Nei casi individuati nel presente punto 4, il trattamento dei dati personali appena indicati è pertanto lecito per le finalità menzionate anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, con effetto dal 1° gennaio 2005, data in cui il predetto codice di deontologia e buona condotta entrerà in vigore.

La presente decisione riguarda solo i soggetti definiti come «gestore» o «partecipante» nell'articolo 1 del predetto codice di deontologia e buona condotta.

Per questi motivi, il Garante:

1) individua nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi informativi oggetto del codice di deontologia e di buona condotta di cui in motivazione, può essere effettuato dai gestori e dai partecipanti a tali sistemi nei limiti e alle condizioni sopra indicate, al solo fine di perseguire i predetti legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;

2) dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2004

Il presidente: RODOTÀ

04A12334

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004.

Approvazione delle modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante. (Deliberazione n. 10).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale è stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorità;

Visti i quattro accordi negoziali che, in conformità al predetto protocollo, sono stati sottoscritti il 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali C.G.I.L., Sidip-FIBA CISL e Adigar e considerate le diverse finalità con essi perseguite, in particolare per il riequilibrio del trattamento economico dei diversi segmenti di personale di cui si compone l'Ufficio del Garante e per l'adeguamento di alcuni profili della disciplina dei contratti a tempo determinato e dell'orario di lavoro alle novità legislative di recente intervenute;

Rilevato che l'attuazione dei medesimi accordi presuppone circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Delibera:

1. Di confermare l'adesione dell'Autorità agli accordi numeri 1, 2, 3 e 4 sottoscritti in data 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali di cui in motivazione;

2. di apportare, conseguentemente, al regolamento n. 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate nell'allegato *A* alla presente deliberazione;

3. di dare atto che gli accordi previsti dalle disposizioni regolamentari come modificate dall'allegato *A* sono, allo stato, costituiti dai quattro accordi negoziali di cui alla presente deliberazione;

4. di prevedere che le disposizioni modificate nei termini di cui al medesimo allegato *A* entrino in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel comma 6, secondo periodo, dell'art. 14 le parole: «le seicento ore annue» sono sostituite dalle seguenti: «il limite annuo definito ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.».

Nell'art. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al personale assunto nel ruolo organico a seguito di superamento di concorso pubblico bandito per il livello retributivo iniziale di ciascuna area, ovvero trasferito nel ruolo organico ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, collocato al livello retributivo iniziale di ciascuna area, l'Autorità può attribuire sino a nove scatti, in relazione all'esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell'Autorità, nonché al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile. I criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche con riferimento al personale di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.».

Il comma 2 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale dirigente è valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale dirigente in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo nei limiti delle disponibilità di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.».

Il comma 2 dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale direttivo è valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale direttivo in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo nei limiti delle disponibilità di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.».

All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'art. 45, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorità, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.»;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. In sede di prima applicazione dei commi 2 e 3, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.».

All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale esecutivo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'art. 50, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorità, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.».

All'art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'art. 54, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato è definita con la deliberazione di cui al comma 1.»;

b) il comma 4 è soppresso.

04A12627

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1º dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Helicobacter Test Infai - Urea 13C», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C11/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Helicobacter test infai - Urea 13C» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisioni rispettivamente del 10 ottobre 2002 e del 27 febbraio 2004 ed inserite nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/045/003 per bambini dai 3 agli 11 anni 45 mg polvere per soluzione orale 1 flacone in kit a più componenti con provette per campionamento respiratorio;

EU/1/97/045/004 75 mg polvere per soluzione orale 50 flaconi in kit a più componenti con sacchetti in plastica per il campionamento respiratorio:

Titolare A.I.C.: Infai Institut fur Biomedizinische Analytik und NMR Imaging GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 ottobre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alle suddette confezioni della specialità medicinale «Helicobacter Test Infai - Urea 13 C» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale HELICOBACTER TEST INFAI - UREA 13 C nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

per bambini dai 3 agli 11 anni 45 mg polvere per soluzione orale 1 flacone in kit a più componenti con provette per il campionamento respiratorio;

A.I.C. n. 034133037/E (in base 10), 10KP1F (in base 32);

confezione:

75 mg polvere per soluzione orale 50 flaconi in kit a più componenti con sacchetti in plastica per il campionamento respiratorio;

A.I.C. n. 034133025/E (in base 10), 10KP11 (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Helicobacter Test Infai - Urea» 13 C (Urea 13 c) è classificata come segue:

confezione:

per bambini dai 3 agli 11 anni 45 mg polvere per soluzione orale 1 flacone in kit a più componenti con provette per il campionamento respiratorio;

A.I.C. n. 034133037/E (in base 10), 10KP1F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

confezione:

75 mg polvere per soluzione orale 50 flaconi in kit a più componenti con sacchetti in plastica per il campionamento respiratorio;

A.I.C. n. 034133025/E (in base 10), 10KP11 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R. medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12209

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 novembre 2004, n. **5/04.**

Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generate

Alla Corte dei Conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca - (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca)

Alle istituzioni universitarie - (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca)

e, p.c.:

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

1. *Il trattenimento in servizio.*

L'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, ha aggiunto tre periodi al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così prevedendo la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

L'integrazione si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del personale del corpo dei Vigili del fuoco.

Appare opportuno sottolineare come l'applicazione della disposizione in questione comporti per le amministrazioni l'assunzione di determinazioni organizzative, in quanto finalizzata a garantire loro la possibilità di soddisfare i fabbisogni accertati eventualmente trattenendo in servizio quei dipendenti che, essendo in possesso di una «particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti», ne abbiano fatto richiesta.

I pubblici dipendenti destinatari della disposizione possono richiedere il trattenimento in servizio. Tale facoltà non si traduce, però, nel diritto a permanere in servizio, essendo richiesta una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al trattenimento stesso e trattandosi di una norma di carattere organizzativo. Tale caratteristica differenzia la disposizione sia da quanto disposto dal primo periodo dell'art. 16, del decreto legislativo n. 503, del 1992, poiché, in questo caso, si tratta di un diritto del dipendente a permanere in servizio per un ulteriore biennio, sia da quanto previsto dalle norme che consentono il trattenimento in servizio al fine di permettere al dipendente di raggiungere il minimo contributivo.

2. *Presupposti del trattenimento in servizio.*

Primo presupposto per il trattenimento in servizio è che il dipendente, ancora in servizio, faccia espressa richiesta all'amministrazione in tal senso. Tale richiesta deve essere prodotta in un momento temporalmente precedente il raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quie-

scenza, poiché l'amministrazione deve poter valutare la rispondenza del trattenimento in servizio ad un interesse attuale dell'amministrazione. Tuttavia, poiché l'esercizio della facoltà di concedere il trattenimento in servizio impone, per espressa previsione normativa, che le amministrazioni effettuino una serie di valutazioni e di scelte conseguenti, è opportuno che le medesime indichino, con proprio provvedimento, un termine congruo, anche in relazione al ruolo ricoperto, entro il quale coloro che sono prossimi al collocamento a riposo possano produrre le istanze di trattenimento in servizio.

Poiché degli eventuali trattenimenti in servizio si deve tener conto nell'ambito delle procedure di richiesta di autorizzazione alle assunzioni, le amministrazioni dovranno fissare dei termini che, in armonia con il richiamato procedimento, potrebbero definirsi nell'ambito della programmazione annuale. Ciò anche in considerazione delle attività istruttorie relative alla predisposizione e modifica della programmazione triennale dei fabbisogni alle quali le amministrazioni sono periodicamente tenute.

Secondo il dettato normativo le amministrazioni hanno facoltà di accogliere le richieste di trattenimento e godono, dunque, di un potere discrezionale al riguardo in quanto il trattenimento avviene nell'interesse dell'amministrazione. Tale facoltà deve essere esercitata in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, valutando le esigenze dell'amministrazione in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dai richiedenti in ambiti determinati o specifici, eventualmente destinando il dipendente trattenuto in servizio anche a compiti diversi da quelli precedentemente svolti. È, inoltre, opportuno verificare se non sia possibile rinvenire all'interno della stessa amministrazione le competenze necessarie e pertanto fungibili rispetto alla professionalità del richiedente. Pertanto, l'esistenza della «particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti», unitamente alla necessità che ciò avvenga «in funzione dell'efficiente andamento dei servizi» costituiscono gli altri presupposti necessari all'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio.

Ne consegue che le amministrazioni debbono valutare se il dipendente che richiede il trattenimento in servizio sia in possesso di una esperienza professionale «particolare» che sia riferita ad ambiti «determinati o specifici», intesa quale esperienza che si caratterizza in maniera diversa da quella normalmente acquisita dai dipendenti che svolgono analoghe funzioni e definita in ambiti precisamente individuati nel contesto delle competenze attribuite alle amministrazioni di appartenenza. Sarà, pertanto, fondamentale l'analisi del *curriculum* professionale e la comparazione dello stesso rispetto ad altre domande eventualmente pervenute e alle professionalità fungibili esistenti nell'amministrazione.

Per quanto riguarda la prima applicazione della legge, in particolare per le domande prodotte dai dipendenti nell'imminenza del raggiungimento dei limiti previsti per il collocamento a riposo, è il caso di ricordare che le amministrazioni devono assumere le valutazioni che la norma richiede entro il termine del raggiungimento dei limiti di età.

Né può ritenersi che l'aver presentato la domanda consenta un trattenimento in servizio in attesa di una decisione dell'amministrazione, così come non deve ritenersi possibile procedere, successivamente al pensionamento, ad una riammissione in servizio sul presupposto che l'amministrazione possa pronunciarsi oltre tale momento. L'istituto della riammissione in servizio si fonda, infatti, su presupposti diversi ed è subordinato a condizioni di altro genere, oltre ad essere già disciplinato dai diversi contratti collettivi nazionali di comparto.

L'amministrazione potrà disporre il trattenimento in servizio anche per un periodo inferiore al triennio, qualora ricorrano esigenze temporalmente limitate, venendo così incontro alle proprie necessità organizzative anche di natura temporanea.

3. *Limiti al trattenimento.*

La nuova disposizione normativa richiama espressamente le previsioni operate dalle ultime leggi finanziarie in tema di riduzione del personale e divieto di procedere a nuove assunzioni.

Ciò comporta che le amministrazioni debbono, preliminarmente, aver verificato l'andamento del turn over del personale e la consistenza delle vacanze in organico, in base alle quali procedere alla programmazione triennale dei fabbisogni ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998).

Debbono, poi, aver effettuato le riduzioni percentuali indicate nelle successive leggi finanziarie, nel quadro delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale.

Per quanto concerne il solo anno 2004 si deve tenere conto anche del divieto di procedre ad assunzioni disposto dall'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004) nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 concernente l'autorizzazione ad assumere in deroga a tale divieto. La congruità del richiamo di tali disposizioni - attinenti, come è noto, alle nuove assunzioni e non al mantenimento in servizio di personale - appare evidente laddove si interpreti nel senso che, per l'anno 2004, le amministrazioni possono valutare la possibilità di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio solo a condizione che le medesime rientrino nel numero delle assunzioni autorizzate. Le amministrazioni potranno, perciò, valutare la possibilità di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio in coerenza con la richiamata normativa.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni, che sono tenute a programmare le nuove assunzioni e le relative procedure computando, come è noto, le cessazioni previste, in caso di accoglimento della domanda di trattenimento in servizio dovranno eliminare il posto corrispondente dal computo di quelli da mettere a concorso.

È, inoltre, opportuno ricordare che la nuova disposizione deve essere letta nel contesto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di assunzioni per alcuni settori specifici della pubblica amministrazione. Va precisato, quindi, come gli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, i quali dunque soggiacciono al generale divieto di procedere ad assunzioni, non potranno accogliere le eventuali richieste di trattenimento in servizio.

Per quanto concerne il comparto scuola, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 53, 54 e 55 della legge n. 350/2003 in materia di blocco delle assunzioni, l'amministrazione competente è comunque tenuta, in caso di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio, ad eliminare i posti corrispondenti dal numero dei posti da mettere a concorso e, conseguentemente, dal numero di assunzioni da autorizzare ai sensi dell'art. 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997.

Si ricorda, in merito, la responsabilità dirigenziale degli atti posti in essere in violazione delle norme sulla programmazione. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione della presente direttiva nell'ambito dei controlli relativi ai documenti di programmazione del personale.

4. *Utilizzazione in ambiti diversi.*

Come già evidenziato nelle considerazioni relative ai presupposti per l'accoglimento delle istanze, l'amministrazione deve valutare il proprio interesse al trattenimento del dipendente tenendo presenti le proprie esigenze funzionali rispetto alle finalità istituzionali da essa perseguite, anche in conformità con i principi del decreto legislativo n. 165/2001, laddove è prioritario per le pubbliche amministrazioni il migliore utilizzo delle risorse possedute. In tal senso deve essere letta l'indicazione relativa alla particolare esperienza acquisita, anche mediante una utilizzazione diversa di coloro che permangono in servizio, sia in relazione al profilo professionale che a diverso incarico dirigenziale.

La possibilità di diversa utilizzazione del dipendente trattenuto in servizio, da parte dell'amministrazione, trova la sua naturale cornice nella disciplina dettata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di mansioni, il quale prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. È possibile, quindi, l'utilizzo del dipendente in profilo diverso ma nella medesima posizione. Pertanto lo *ius variandi* attribuito dalla norma può essere esercitato legittimamente solo in tale ambito.

Per i dirigenti, analogamente, si potrà conferire solo un incarico di livello dirigenziale equivalente, come previsto dai vigenti contratti, sempre in considerazione della specifica esperienza acquisita.

5. *Periodo di trattenimento in servizio, sua natura ed effetti.*

Dall'integrazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 deriva che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle specifiche disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, potranno concedere ai propri dipendenti, che lo abbiano richiesto, il trattenimento in servizio fino al compimento dei 70 anni.

Rimane salva, comunque, la facoltà del dipendente di dimettersi prima dello scadere del periodo di trattenimento applicandosi, nella fattispecie, le disposizioni contrattuali vigenti in materia di preavviso.

Il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto, in quanto tale periodo costituisce prolungamento del rapporto di servizio con la conseguente conservazione di tutte le tutele legali e contrattuali connesse al rapporto stesso e la cristallizzazione dell'importo pensionistico maturato alla data del raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza.

Non rileva, in proposito, l'eventuale diversa utilizzazione disposta dall'amministrazione per rispondere alle proprie esigenze in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, che deve trovare comunque fondamento nella particolare esperienza acquisita dal richiedente.

Si fa presente infine che, per esplicita previsione normativa, i periodi di trattenimento in servizio «non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento».

6. *Trattenimento in servizio dirigenti.*

Per quanto concerne il trattenimento in servizio dei dirigenti debbono essere svolte alcune ulteriori considerazioni specifiche.

In primo luogo si ricorda che le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici sono tenuti a coprire una parte dei propri fabbisogni di personale dirigenziale con le modalità indicate al comma 7, dell'art. 28, del decreto legislativo n. 165, del 2001. Di tale programmazione occorrerà tenere conto in relazione alle richieste di trattenimento in servizio.

Si ricorda, inoltre, che poiché nel conferire gli incarichi dirigenziali si debbono considerare sia i limiti di durata fissati dal comma 2, dell'art. 19, del decreto legislativo n. 165, del 2001, che quelli relativi al raggiungimento dell'età pensionabile, la durata degli incarichi dovrà essere sempre definita in tale ambito. Ne consegue, quindi, che l'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio comporterà il conferimento di un nuovo incarico.

Anche per i dirigenti l'amministrazione valuterà, in relazione ai già richiamati parametri, l'opportunità di conferire, sempre con nuovo contratto, il medesimo o diverso incarico.

In relazione alle modalità del trattenimento in servizio dei dirigenti di seconda fascia o equiparati, essendo gli incarichi di livello dirigenziale conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio, occorre che la necessità del trattenimento in servizio sia da questi comunicata, con atto contenente le valutazioni del caso, al vertice amministrativo, Capo dipartimento o Segretario generale o equiparato, in modo da consentire l'attivazione delle verifiche necessarie a decidere in merito.

Per quanto concerne, invece, l'attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, per le amministrazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto citato, su proposta del vertice politico, occorre tenere conto non solo della preposizione all'incarico ma anche del mantenimento del rapporto di servizio. Tali profili, che rilevano in momenti differenti, devono tuttavia sussistere ai fini dell'accoglimento della domanda. Per cui, una volta accertato l'interesse dell'amministrazione al trattenimento in servizio del dirigente, occorrerà che il Ministro effettui la proposta, sia che si tratti del conferimento del medesimo incarico dirigenziale, sia che si tratti di nuovo incarico.

È il caso di segnalare che, qualora l'amministrazione non abbia ritenuto di accogliere la domanda di trattenimento in servizio di un proprio dirigente, rimane successivamente preclusa la possibilità di conferire al medesimo dipendente un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. *La giurisdizione.*

La giurisdizione sulle controversie relative al trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei dirigenti, trattandosi, in questo caso, di aspetti relativi al conferimento degli incarichi, è attribuita al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per espressa previsione dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli eventuali ricorsi concernenti l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione in materia di accoglimento delle istanze di trattenimento, investono aspetti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e la competenza a giudicare tali aspetti, dall'instaurazione all'estinzione del rapporto di lavoro, è attribuita al giudice ordinario. Non può, infatti, rilevare l'esistenza di atti prodromici di «macro-organizzazione». In tal senso si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Tra le più rilevanti si ricordano le sentenze n. 6229/2003, n. 3508/2003 e, con riferimento agli incarichi dirigenziali, la n. 1128/2003.

In considerazione della recente entrata in vigore della norma e della necessità di monitorare l'andamento del costo del personale e di verificare l'incidenza dei trattenimenti in servizio sulla riduzione programmata del personale, e comunque nell'ambito delle procedure di cui all'art. 39 della legge n. 499 del 1997 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni che accoglieranno le domande di trattenimento in servizio ne daranno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, anche via e-mail, agli indirizzi uppa@funzionepubblica.it e drgs.igop.ufficio2@tesoro.it

Roma, 5 novembre 2004

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 363

04A12632

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 17 dicembre 2004.

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori — prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 — si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1975, n. 322);

b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1996, n. 11);

c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301);

d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15);

e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;

f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2003, n. 300);

g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata — e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 — persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1*b* dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera *c)*, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;

2) *b)* segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera *c)*,

della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio *in subiecta* materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere — oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta — l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

04A12523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 14 dicembre 2004:

Praticò Antonino, notaio residente nel comune di Cupramontana, d.n. Ancona, è trasferito nel comune di Falconara Marittima, stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Tuoro Giuseppe, notaio residente nel comune di Montegiorgio, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto San Giorgio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Alippi Amalia, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Mandello del Lario, d.n. Como, con l'anzidetta condizione;

Spinazzola Massimo, notaio residente nel comune di Fano, d.n. Pesaro, è trasferito nel comune di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Ferrigno Antonella, notaio residente nel comune di Sergnano, d.n. Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Nastrino Barbara, notaio residente nel comune di Manfredonia, d.n. Foggia, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Chizzini Augusto, notaio residente nel comune di Porto Mantovano, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Viadana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cristiano Giovanni Francesco, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, d.n. Modena, è trasferito nel comune di Finale Emilia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Daniela, notaio residente nel comune di Cavarzere, d.n. Venezia, è trasferito nel comune di Monselice, d.n. Padova, con l'anzidetta condizione;

Clericò Filippo, notaio residente nel comune di Assisi, d.n. Perugia, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione;

Chiovari Filippo, notaio residente nel comune di Buia, d.n. Udine, è trasferito nel comune di Tarcento, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Piccinini Alberto, notaio residente nel comune di Tarvisio, d.n. Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Patrizia, notaio residente nel comune di Arzignano, d.n. Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

04A12367

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, alla società «Astamar Group S.r.l.», in Napoli.

Con decreto direttoriale n. 2004/62718 COA/CDF del 25 novembre 2004 la società. Astamar Group S.r.l. è autorizzata ad isituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Napoli - porto di Napoli - molo Vittorio Emanuele - cod. accisa NAT00024Y - con affidamento della gestione al sig. Astarita Giulio nato a Napoli il 24 gennaio 1933.

04A12522

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica relativo all'avviso, recante: «Legge n. 212/1992 - decreto n. 171 del 19 aprile 2001 come modificato dal decreto n. 176 del 13 maggio 2003». Graduatoria 2003 dei progetti ammissibili al contributo con indicazione di quelli finanziati sulla base delle risorse disponibili.

Nella graduatoria dei progetti ammissibili al contributo ai sensi della legge n. 212/1992 è inserito al numero 18, con punteggio 98 (di cui Val. 48 Pr. 50), il progetto codice TUN2 della società ISINET S.r.l., ammissibile al finanziamento con fondi 2004, per rideterminazione della quota del 20% di cui all'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale n. 171/2001 e successive modifiche.

Di conseguenza, la numerazione dei progetti collocati in graduatoria in posizione successiva, procede dal numero 19 al 54.

04A12431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Promozione Turistica - Piccola soc. coop. a r.l.», in S. Martino in P.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «La Promozione Turistica - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in S. Martino in P., costituita per rogito dott. Gamberale Giuseppe in data 14 novembre 1998, repertorio n. 98507, registro società n. 1868, R.E.A. n. 104739, partita I.V.A./codice fiscale 00973600703, posizione B.U.S.C. n. 1368/284852, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A12266

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Pendolare soc. coop. a r.l.», in Ururi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «La Pendolare soc. coop. a r.l.», con sede in Ururi, costituita per rogito dott. Di Transo Giuseppe in data 31 ottobre 1974, repertorio n. 929, registro società n. 421, R.E.A. n. 59209, posizione B.U.S.C. n. 510/135513, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A12267

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sarti Monte Forte COSM soc. coop. a r.l.», in Colletorto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Sarti Monte Forte COSM soc. coop. a r.l.», con sede in Colletorto, costituita per rogito dott. Delli Venneri Silvestro in data 25 novembre 1974, repertorio n. 77351, registro società n. 434, R.E.A. n. 59437, posizione B.U.S.C. n. 527/137711, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A12268

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agri 96 soc. coop. a r.l.», in Colletorto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Agri 96 soc. coop. a r.l.», con sede in Colletorto, costituita per rogito dott. Agostino Longobardi in data 11 giugno 1996, repertorio n. 34690, registro società n. 49336, R.E.A. n. 87220, partita I.V.A./codice fiscale 00914960703, posizione B.U.S.C. n. 1258/274908, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

04A12269

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso di selezione per progetti, ai sensi della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004: legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile al programma di attività per l'anno finanziario 2003.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio selezionerà progetti finalizzati alla realizzazione di interventi pilota aventi carattere innovativo nelle seguenti tematiche:

recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale (rinaturalizzazione, ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dismesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale);

risparmio energetico nel patrimonio immobiliare pubblico;

ripristino ambientale in aree soggette a calamità naturali nel triennio 2001/2003.

Le risorse totali messe a disposizione ammontano a € 15.822.845.

I soggetti beneficiari sono: province, comuni, consorzi di comuni e comunità montane, situati nelle regioni obiettivo I e nelle aree obiettivo 2.

Riserve:

è riservato alle aree del Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura;

è riservata alle aree di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25% del totale delle risorse.

Finanziamento massimo concedibile: 1.500.000 euro.

Cofinanziamento minimo: 30% del costo totale del progetto di cui si richiede il finanziamento.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non sono ammesse e quindi dichiarate irricevibili, le domande pervenute anche a mezzo posta in data successiva a quella di scadenza.

Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

scheda progetto redatta in non più di 15 cartelle dattiloscritte;

piano finanziario e cronoprogramma delle attività;

indicazioni delle fonti di cofinanziamento;

nel caso di consorzi comunali: l'atto costitutivo del consorzio.

I plichi sigillati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, via Capitan Bavastro n. 174 - 00147 Roma.

I plichi dovranno presentare la seguente dicitura: domanda delibera CIPE 80/2004 - Misura 5 - Non aprire.

04A12546

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Hexal»

Estratto determinazione n. 20 del 1° dicembre 2004

Medicinale: CITALOPRAM HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A. - via Paracelso n. 16 - Centro direzionale Colleoni - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

12 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367124/M (in base 10), 12PUSN (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367136/M (in base 10), 12PUT0 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367148/M (in base 10), 12PUTD (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367151/M (in base 10), 12PUTH (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367163/M (in base 10), 12PUTV (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367175/M (in base 10), 12PUU7 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367187/M (in base 10), 12PUUM (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367199/M (in base 10), 12PUUZ (in base 32);

250 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367201/M (in base 10), 12PUV1 (in base 32);

100X1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367213/M (in base 10), 12PUVF (in base 32);

250X1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367225/M (in base 10), 12PUVT (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367340/M (in base 10), 12PUZD (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367353/M (in base 10), 12PUZT (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367365/M (in base 10), 12PV05 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367377/M (in base 10), 12PV0K (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367389/M (in base 10), 12PV0X (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367391/M (in base 10), 12PV0Z (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367403/M (in base 10), 12PV1C (in base 32);

100X1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367415/M (in base 10), 12PU1R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 20 e da 40 mg contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato in quantità corrispondente a 20 o 40 mg di citalopram;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicerolo 85%, magnesio stearato, amido di mais, lattosio monoidrato, copovidone, sodio carbossimetilamido (tipo A).

Rivestimento: macrogol 6000, ipromellosa,talco, titanio diossido (E171).

Produzione e controllo finale:

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania);

Hexal AG - Industriestrasse, 25 - 83607 Holzkirchen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367136/M (in base 10), 12PUT0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory I.V.A. esclusa 5,99 euro.

Prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 9,89 euro.

Confezione: 28 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036367151/M (in base 10), 12PUTH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory I.V.A. esclusa 11,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 18,98 euro.

Confezione: 14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg - A.I.C. n. 036367340/M (in base 10), 12PUZD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory IVA esclusa 11,34 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 18,71 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12633

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eso-Jod»

Estratto determinazione NCR/N n. 83 del 10 dicembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESO-JOD, anche nella forma e confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Titolare A.I.C.: Esoform S.p.a. Laboratorio chimico farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in Rovigo, viale del Lavoro, 10, c.a.p. 45100, codice fiscale 00352000293.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

A.I.C. n. 032761140 (in base 10) 0Z7T9N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Esoform S.p.a. Laboratorio chimico farmaceutico stabilimento sito in Rovigo, viale del Lavoro, 10 (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: povidone-iodio al 10% di iodio (iodio attivo=1%) 10 g.

eccipienti: glicerina 1g; nonilfenossipolietilenossietanolo 0,25 g; sodio fosfato bibasico 0,15 g; acido citrico anidro 0,071 g; acqua depurata q.b.a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: «Eso-Jod» si usa per la disinfezione e la pulizia della cute lesa. È indicato per l'antisepsi generale della cute nelle infezioni cutanee, abrasioni, ferite superficiali, suture chirurgiche, ulcere di lieve entità; per la preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio; per la disinfezione di aree cutanee per prelievi di sangue, liquido endorachideo, midollo osseo, oppure per iniezioni endovenose e soprattutto, in occasione di trasfusioni, per fusioni, cateterismo venoso.

«Eso-Jod» possiede uno spettro d'azione completo; è efficace contro batteri gram positivi e gram negativi. È attivo anche nei confronti delle spore, nel rispetto dei tempi di contatto. «Eso-Jod» ha un elevato potere di penetrazione. Non viene inattivato dai secreti (sangue, pus, siero); non è soggetto a contaminazione tardiva, anche in seguito a diluizione.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

A.I.C. n. 032761140 (in base 10), 0Z7T9N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 032761140 «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12325

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pramexyl»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 86 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRAMEXYL nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - (Potenza), via S. Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 Italia, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 036124016 (in base 10) 12GFCJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg;

eccipienti: amido di mais 46,1 mg; lattosio monoidrato 23,1 mg; cellulosa microcristallina 18,8 mg; polivinilpirrolidone vinilacetato 6,25 mg; magnesio stearato 0,87 mg; glicerina 2,5 mg; croscarmellosa sodica 2,5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 0,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2 mg; polietilenglicole 400 0,4 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

A.I.C. n. 036124028 (in base 10) 12GFCW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240;

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 49,96 mg;

eccipienti: amido di mais 92,2 mg; lattosio monoidrato 46,2 mg; cellulosa microcristallina 37,6 mg; polivinilpirrolidone vinilacetato 12,5 mg; magnesio stearato 1,74 mg; glicerina 5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 3 mg; polietilenglicole 400 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036124016 (in base 10) 12GFCJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,98 euro.

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 036124028 (in base 10) 12GFCW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 036124028 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036124016 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12394

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frimaind»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 87 del 14 dicembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FRIMAIND, nelle forme e confezioni «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - (Roma), via dei Castelli Romani n. 22 - c.a.p. 00040, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 036143016 (in base 10) 12GZX8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg;

eccipienti: amido di mais 46,1 mg; lattosio monoidrato 23,1 mg; cellulosa microcristallina 18,8 mg; polivinilpirrolidone vinilacetato 6,25 mg; magnesio stearato 0,87 mg; glicerina 2,5 mg; croscarmellosa sodica 2,5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 0,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2 mg; polietilenglicole 400 0,4 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

A.I.C. n. 036143028 (in base 10) 12GZXN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Composizione: 1 compressa rivestita con film.

principio attivo: citalopram bromidrato 49,96 mg;

eccipienti: amido di mais 92,2 mg; lattosio monoidrato 46,2 mg; cellulosa microcristallina 37,6 mg; polivinilpirrolidone vinilacetato 12,5 mg; magnesio stearato 1,74 mg; glicerina 5 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 3 mg; polietilenglicole 400 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità, confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036143016 (in base 10) 12GZX8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,98 euro;

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 036143028 (in base 10) 12GZXN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 036143016 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036143028 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12395

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xavin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 91 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XAVIN, nella forma e confezione: «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml, «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

Titolare A.I.C.: Alfrapharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Manzoni n. 59 - c.a.p. 00185 Italia, codice fiscale 07227261000.

Confezione: «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

A.I.C. n. 035586015 (in base 10) 11XZYZ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Steripak Ltd. - Goddard Road - Astmoor, Runcorn - Cheshire, U.K.

Composizione: un contenitore da 2 ml contiene:

principio attivo: budesonide 0,5 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,56 mg, polisorbato 80 0,40 mg, disodio-edetato 0,20 mg, sodio cloruro 17,00 mg, sodio citrato diidrato 1,00 mg, acqua p.pi. q.b. a 2 ml.

Confezioni: «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

A.I.C. n. 035586027 (in base 10) 11XZZC (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Steripak Ltd. - Goddard Road - Astmoor, Runcorn - Cheshire, U.K.

Composizione: un contenitore da 2 ml contiene:

principio attivo: budesonide 1 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,56 mg, polisorbato 80 0,40 mg, disodio-edetato 0,20 mg, sodio cloruro 17,00 mg, sodio citrato diidrato 1,00 mg, acqua p.pi. q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Xavin» sospensione da nebulizzare è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale. «Xavin» sospensione da nebulizzare è anche indicato nel trattamento della laringotracheobronchite acuta (croup).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezioni:

«0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare «20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 035586015 (in base 10) 11XZYZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,63 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,85 euro;

«0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 035586027 (in base 10) 11XZZC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,27 euro.

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 035586015 «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035586027 «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12393

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 94 del 14 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CITALOPRAM ALLEN nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming n. 2 - c.a.p. 37135, codice fiscale 03334120239.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 036123014 (in base 10) 12GDD6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg;

eccipienti: amido di mais 46,1 mg; lattosio monoidrato 23,1 mg; cellulosa microcristallina 18,8 mg, polivinilpirrolidone vinilacetato 6,25 mg; magnesio stearato 0,87 mg; glicerina 2,5 mg; croscarmellosa sodica 2,5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 0,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2 mg; polietilenglicole 400 0,4 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

A.I.C. n. 036123026 (in base 10) 12GDDL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 49,96 mg;

eccipienti: amido di mais 92,2 mg; lattosio monoidrato 46,2 mg; cellulosa microcristallina 37,6 mg, polivinilpirrolidone vinilacetato 12,5 mg; magnesio stearato 1,74 mg; glicerina 5 mg, croscarmellosa sodica 5 mg; film di rivestimento: titanio diossido 1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 3 mg; polietilenglicole 400 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità, confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036123014 (in base 10) 12GDD6 (in base 32)

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,98 euro;

«40 mg compresse rivestite con film «14 compresse;

A.I.C. n. 036123026 (in base 10) 12GDDL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura, confezioni:

A.I.C. n. 036123014 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036123026 «40 mg compresse rivestite con film « 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eso-Jod»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1110 del 10 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Esoform S.p.A. laboratorio chimico farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in Rovigo, viale del Lavoro, 10, c.a.p. 45100, Italia, codice fiscale 00352000293.

Medicinale: ESO-JOD.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032761013 - soluzione flac.no 20 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 032761025 - soluzione fiala 30 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 30 ml.

A.I.C. n. 032761037 - soluzione flac.no 50 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 50 ml.

A.I.C. n. 032761049 - soluzione flacone 250 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 250 ml.

A.I.C. n. 032761052 - «100» soluzione flacone 500 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 500 ml.

A.I.C. n. 032761064 - soluzione flacone 1000 ml varia a: «10% soluzione cutanea» flacone da 1000 ml.

A.I.C. n. 032761076 - soluzione tanica 5000 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione cutanea» tanica da 5000 ml.

A.I.C. n. 032761088 - «500» soluzione flac.no 20 ml (sospesa) varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 032761090 - «500» soluzione flac.no 30 ml (sospesa) varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 30 ml.

A.I.C. n. 032761102 - «500» soluzione flac.no 50 ml (sospesa) varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 50 ml.

A.I.C. n. 032761114 - «500» soluzione flacone 250 ml varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 250 ml.

A.I.C. n. 032761126 - «500» soluzione flacone 500 ml varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 500 ml.

A.I.C. n. 032761138 - «500» soluzione flacone 1000 ml varia a: «5% soluzione cutanea» flacone da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A12326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto provvedimento UPC/II/1625 del 26 novembre 2004

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

034216010/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216022/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216034/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216046/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216059/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216061/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216073/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216085/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216097/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216109/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216111/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216123/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216135/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216147/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216150/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216162/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216174/M - 1 blister AL/AL 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216186/M - 1 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216198/M - 2 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216200/M - 4 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216212/M - 1 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216224/M - 2 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216236/M - 5 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216248/M - 8 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0248/001-002/II/037 e W31.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.5, 4.8, e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12213

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento UPC/II/1626 del 26 novembre 2004

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

028341131/M - polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

028341143/M - polvere non tamponata 4 g 1 flacone;

028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone;

028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0034/001, 002, 003, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015/W027, W30, W24.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopresid»

Estratto provvedimento UPC/II/1627 del 1º dicembre 2004

Specialità medicinale: BLOPRESID.

Confezioni:

034187017/M - 7 compresse in blister;

034187029/M - 14 compresse in blister;

034187031/M - 20 compresse in blister;

034187043/M - 28 compresse in blister

034187056/M - 50 compresse in blister;

034187068/M - 56 compresse in blister;

034187070/M - 98 compresse in blister;

034187082/M - 98X1 compresse in blister;

034187094/M - 100 compresse in blister;

034187106/M - 300 compresse in blister;

034187118/M - 16/12,5 mg 7 compresse in blister (AL);

034187120/M - 16/12,5 mg 14 compresse in blister (AL);

034187132/M - 16/12,5 mg 20 compresse in blister (AL);

034187144/M - 16/12,5 mg 28 compresse in blister (AL);

034187157/M - 16/12,5 mg 50 compresse in blister (AL);

034187169/M - 16/12.5 mg 56 compresse in blister (AL);

034187171/M - 16/12,5 mg 98 compresse in blister (AL);

034187183/M - 16/12,5 mg 100 compresse in blister (AL);

034187195/M - 16/12,5 mg 300 compresse in blister (AL);

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0163/001-02/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand Plus»

Estratto provvedimento UPC/II/1628 del 1º dicembre 2004

Specialità medicinale: RATACAND PLUS.

Confezioni:

034186015/M «8/12,5» 7 compresse in blister

0341 86027/M - «8/12,5» 14 compresse in blister;

034186039/M - «8/12,5» 15 compresse in blister;

034186041/M - «8/12,5» 28 compresse in blister;

034186054/M - «8/12,5» 30 compresse in blister;

034186066/M - «8/12,5» 50 compresse in blister;

034186078/M - «8/12,5» 56 compresse in blister;

034186080/M - «8/12,5» 1998 compresse in blister;

034186092/M - «8/12,5» 98X1 compresse in blister;

034186104/M - «8/12,5» 100 compresse in blister;

034186116/M - «8/12,5» 300 compresse in blister;

034186128/M - «8/12,5» 100 compresse in flacone;

034186130/M - 16/12,57 compresse in blister;

034186142/M - 16/12,5 14 compresse in blister;

034186155/M - 16/12,5 15 compresse in blister;

034186167/M - 16/12,5 28 compresse in blister;

034186179/M - 16/12,5 30 compresse in blister;

034186181/M - 16/12,5 50 compresse in blister;

034186193/M - 16/12,5 56 compresse in blister;

034186205/M - 16/12,5 98 compresse in blister;

034186217/M - 16/12,5 98X1 compresse in blister;

034186229/M - 16/12,5 100 compresse in blister;

034186231/M - 16/12,5 300 compresse in blister;

034186243/M - 16/12,5 100 compresse in flacone.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0162/001-002/II/036.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12210

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 novembre 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della salute, recante: «Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 37, art. 2, comma 1, il secondo capoverso deve intendersi eliminato; ed ancora, alla pag. 38, le prime 16 righe devono intendersi come non pubblicate.

04A12631

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401300/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 2 3 *

€ 0,77